REGOLAMENTO N. 36/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1967

che modifica gli allegati del regolamento n. 111/64/CEE per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 17.02 A

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 214/66/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1966, che modifica l'elenco dei prodotti contemplati dal regolamento n. 19 e l'elenco dei prodotti contemplati dal regolamento n. 13/64/CEE (2), ha modificato, tenendo conto della decisione del Consiglio del 12 dicembre 1964 relativa all'introduzione di alcune modificazioni alla tariffa doganale comune (3), la parte e) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE relativa al lattosio e allo sciroppo di lattosio ; che occorre adeguare a tale modifica le disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964 relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento n. 138/66/CEE (5) ;

Considerando che la definizione del prodotto pilota del gruppo n. 13 che figura nell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE comporta un criterio di classificazione doganale per la distinzione fra i prodotti chimicamente puri e gli altri ; che tale criterio è stato reso inadeguato dalla decisione del Consiglio del 12 dicembre 1964, che ha determinato tale criterio al grado di purezza del 99 % ; che è pertanto necessario tener conto di tale precisazione per la definizione del prodotto pilota del gruppo n. 13 ;

Considerando che secondo la decisione di cui sopra il lattosio può essere qualificato lattosio raffinato se il suo contenuto in peso di zucchero lattico si aggira fra il 98 e il 99 % ; che è quindi opportuno prevedere per la determinazione del prodotto pilota un tenore del 98,5 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTE :

Articolo 1

Le disposizioni relative al gruppo n. 13 che figurano nell'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura all'allegato II	Prodotto pilota per ciascuno dei gruppi di prodotti
13	17.02 A II	Lattosio raffinato avente tenore in peso di zucchero lattico del 98,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio

Articolo 2

La voce 17.02 A che figura nell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE è sostituita dalla voce seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.02 A	Lattosio e sciroppo di lattosio :
II	altri (contenenti allo stato secco, meno del 99 %, in peso, di prodotto puro)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3961/66.
(3) GU n. 220 del 31. 12. 1964, pag. 3741/64.
(4) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3038/66.